

Caratteristiche dell'associazione

Autrici: Christa Camponovo e Maja Graf,, vitamina B

In Svizzera ci sono circa 100'000 associazioni. Alla base della loro fondazione vi sono tutta una serie di motivi diversi:

- il desiderio di raggiungere insieme un obiettivo e di acquisire nuovi soci e socie;
- l'intenzione di non essere responsabili su base privata;
- un gruppo vuole aprire un conto bancario comune per uno scopo condiviso;
- i finanziatori richiedono questa forma giuridica;
- la speranza di ottenere in tal modo donazioni ed esenzioni fiscali;
- una persona desidera disporre di un ente promotore semplice, per realizzare un progetto e versare a se stesso un salario.

L'associazione non è tuttavia la forma giuridica ideale per ogni proposito e bisogna tenere conto di alcune importanti disposizioni.

1. Fine non economico

*Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico o ricreativo od altro **fine non economico** conseguono la personalità (la validità giuridica) non appena la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. Art 60 CC*

L'associazione è una forma giuridica adatta per fini non economici, ossia che non perseguono un profitto. Ma anche un'associazione può essere attiva economicamente per raggiungere il suo scopo ideale.

2. Organizzazione democratica

L'assemblea dei soci (AS) è l'organo supremo dell'associazione e rappresenta il legislativo (l'organo che formula le leggi). L'AS stabilisce lo statuto, nomina la direzione e la può destituire.

La direzione rappresenta l'esecutivo (l'organo che applica le leggi). Questo organo è un'autorità collegiale e risponde in modo solidale. Il/la presidente non è la persona che detiene o che deve detenere il comando.

Un ufficio di revisione, quale organo indipendente per il controllo dei conti, è consigliato, anche se non prescritto dalla legge.

Importante: non è possibile avere tutti i vantaggi della forma organizzativa associativa e al contempo escludere gli organi e le regole democratiche.

3. L'associazione come datore di lavoro

Le associazioni possono assumere personale o assegnare incarichi. Al riguardo devono attenersi alle disposizioni del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali. In linea di massima non è vietato versare un salario o un onorario a un membro della direzione. Se tuttavia si tratta di «dipendenti che si auto-assumono», l'assicurazione contro la disoccupazione può considerare il contratto un «rapporto di lavoro improprio» e la persona interessata non ha diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. strumento di lavoro Diritto del lavoro e diritto delle assicurazioni sociali). Inoltre, per via dell'obbligo di riconsultazione le votazioni all'interno della direzione diventano complicate (cfr. punto 4).

Se la direzione è composta esclusivamente da stipendiati/e, l'associazione persegue un fine economico. Non sarà concessa l'esenzione fiscale e l'Ufficio del registro di commercio potrebbe eventualmente rifiutare di iscrivere l'associazione come tale (cfr. strumento di lavoro esenzione fiscale).

In linea di massima consigliamo una separazione dei poteri all'interno dell'associazione, ossia i membri della direzione non dovrebbero percepire un onorario dall'associazione. Le persone assunte o che svolgono un mandato sono rappresentate nella direzione solo con voto consultivo (cfr. strumento di lavoro Good Governance).

4. Esclusione dal diritto di voto

La legge prescrive l'esclusione obbligatoria dal diritto di voto nei negozi giuridici o in una controversia giuridica nel seguente caso: *chi è interessato personalmente dall'esito di una decisione presa dall'assemblea dei soci o dalla direzione non può partecipare alla decisione, ma deve astenersi (obbligo di riconsultazione). Lo stesso vale quando le persone interessate sono il coniuge, i genitori, i figli, i nonni e i nipoti. (Art. 68 CC).*

Importante: assunzioni e incarichi, compresa la fissazione degli indennizzi, sono un negozio giuridico.

5. Domande frequenti

Quanti soci sono necessari per fondare un'associazione?

Sono necessarie almeno due persone. Per evitare situazioni di stallo nelle votazioni, consigliamo di prevedere almeno tre membri della direzione (cfr. strumento di lavoro Fondazione di un'associazione).

Ci sono cariche obbligatorie all'interno della direzione?

No. Il diritto delle associazioni non prevede cariche o uffici di competenza e nemmeno una presidenza. Gli uffici di competenza possono però essere una scelta opportuna (cfr. strumento di lavoro Organizzazione e competenze).

La direzione può eleggere o destituire se stessa?

Se lo statuto non prevede altrimenti, i membri della direzione sono eletti o destituiti

dall'assemblea dei soci. Alcune associazioni prevedono nello statuto una cosiddetta cooptazione: se un membro dimissiona nel corso del mandato, la direzione può designare un sostituto, fino alla conferma mediante elezione.

Lo statuto può prevedere un periodo di carica illimitato?

Una simile disposizione non ha senso e non è conforme alle consuetudini democratiche. Esiste inoltre il diritto di revoca, nel caso in cui sia giustificato da gravi motivi (art. 65 CC).

La direzione operativa può essere svolta all'interno della direzione?

In linea di massima sì, ma è meglio separare i poteri. La direzione operativa potrebbe essere rappresentata nella direzione con «voto consultivo» (cfr. strumento di lavoro Good governance)

Un'associazione deve per forza avere dei membri?

No. Le associazioni senza altri membri (oltre a quelli della direzione) sono ammesse. In questo caso l'assemblea dei soci è identica a una seduta della direzione. Anche un'associazione senza membri oltre a quelli della direzione deve attenersi alle disposizioni giuridiche: convocazione dell'assemblea dei soci, elezioni, procedure democratiche ecc. Avere dei membri quale ampia base dell'associazione può anche essere vantaggioso. Importante: un'associazione deve necessariamente avere una direzione.

L'associazione deve chiedere il pagamento della quota associativa?

No, ma se intende chiedere il pagamento della quota associativa lo deve mettere nello statuto.

Un'associazione deve avere membri attivi e passivi?

La legge non prevede categorie di membri. I termini «membro attivo/membro passivo» non dicono molto e pertanto devono essere descritti nello statuto con i corrispondenti diritti e doveri.

Posso portare avanti autonomamente un progetto all'interno dell'associazione, senza coinvolgere altri?

No, non è possibile bypassare l'assemblea dei soci e la direzione. Ha altresì poco senso istituire una «direzione pro forma», poiché quest'ultima è l'organo responsabile dell'associazione. I responsabili di un progetto possono però farsi assumere dall'associazione e mettere le loro competenze al servizio del settore operativo.

A chi appartiene il denaro e il materiale dell'associazione?

Patrimonio e beni appartengono all'associazione e non alle singole persone.

I progetti da me sviluppati (ad es. il sito web) appartengono a me se lascio l'associazione?

No, ciò che è stato fatto a nome dell'associazione continua ad essere di proprietà dell'associazione, a meno che non siano stati stipulati contratti che prevedono altrimenti.

I soci sono responsabili degli impegni dell'associazione?

No. Diversamente dalla società semplice o dalla ditta individuale, i soci non sono responsabili,

tranne nel caso in cui sia previsto l'obbligo dei versamenti suppletivi. *Per gli impegni dell'associazione risponde il patrimonio sociale. Risponde però solo nel caso in cui lo statuto non preveda altrimenti. (Art. 75a CC)*

Le associazioni devono pagare le imposte?

Ogni associazione è in linea di massima soggetta all'imposta sulla sostanza (stabilita dal Cantone) e all'imposta sull'utile, se quest'ultimo supera i 5000 franchi all'anno (senza contare le quote associative e le donazioni). Per le associazioni si applica un'aliquota ridotta. A seconda del fine sociale, un'associazione può essere esonerata dal pagamento delle imposte, poiché svolge un'attività di pubblica utilità o funzioni pubbliche (cfr. strumento di lavoro Esenzione fiscale).

6. Lista di controllo

Motivi che depongono a favore della forma associativa:

- perseguiamo un fine ideale, non economico;
- siamo un gruppo di persone che si adoperano per raggiungere un determinato scopo;
- conosco persone disposte ad assumersi delle responsabilità su base di volontariato (incarico nella direzione);
- non ambisco a un'attività remunerata all'interno dell'associazione;
- desideriamo assumere del personale, ma la direzione lavora a titolo di volontariato;
- l'organizzazione deve continuare a esistere indipendentemente dalle persone che l'hanno fondata.

Motivi che depongono contro la forma associativa:

- desidero/desideriamo decidere autonomamente i fini e le misure, senza dover rendere conto a nessuno;
- vogliamo solo membri passivi senza diritto di voto;
- i soci sono esclusivamente persone alle dipendenze dell'associazione;
- l'associazione deve essere fondata solo pro forma;
- intendiamo svolgere la nostra attività come associazione, poiché prevediamo di andare in rosso;
- ho a disposizione un patrimonio che intendo utilizzare per un determinato fine (qui la forma giuridica idonea è una fondazione).